

Voir Note explicative  
See *Explanatory Note*  
Vedasi nota esplicativa  
ITA

Numéro de dossier File-number Numero di riferimento
---

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME  
*EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS*  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Conseil de l'Europe - *Council of Europe* - *Consiglio d'Europa*  
Strasbourg, France - *Strasburgo, Francia*

REQUÊTE  
*APPLICATION*  
RICORSO

présentée en application de l'article 34 de la Convention européenne des Droits de l'Homme,  
ainsi que des articles 45 et 47 du Règlement de la Cour

*under Article 34 of the European Convention on Human Rights  
and Rules 45 and 47 of the Rules of Court*

*presentato in applicazione dell'articolo 34 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo  
e degli articoli 45 e 47 del Regolamento della Corte*

**IMPORTANT:** La présente requête est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations.  
*This application is a formal legal document and may affect your rights and obligations.*

**IMPORTANTE:** Il presente ricorso è un documento giuridico e può avere influenza sui Suoi diritti e obblighi.

**B. LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTE**  
**THE HIGH CONTRACTING PARTY**  
**L'ALTA PARTE CONTRAENTE**

(Indiquer ci-après le nom de l'Etat / des Etats contre le(s) quel(s) la requête est dirigée)  
(Fill in the name of the State(s) against which the application is directed)  
(Indicare il nome dello Stato/degli Stati contro il quale/i quali è diretto il ricorso)

13.

ITALIA

.....

- \* Si le / la requérant(e) est représenté(e), joindre une procuration signée par le / la requérant(e) en faveur du / de la représentant(e).  
*A form of authority signed by the applicant should be submitted if a representative is appointed.*  
*Se il/la ricorrente è rappresentato(a), allegare una procura firmata dal/dalla ricorrente in favore del/della rappresentante.*

**II. EXPOSÉ DES FAITS**  
**STATEMENT OF THE FACTS**  
**ESPOSIZIONE DEI FATTI**

(Voir chapitre II de la note explicative)  
(See Part II of the Explanatory Note)  
(Si veda il capitolo II della nota esplicativa)

14. VEDASI PAGINE SEGUENTI : 3A, 3B, 3C.

#### Quadro 14

- 1) Con deliberazione del Consiglio comunale di LAMON del 8 marzo 2005, n. 6, era attivata la procedura per l'indizione di un *referendum* popolare ai sensi dell'art. 132, c. 2, della Costituzione italiana, come modificato dall'art. 9, c. 1, della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, secondo quanto previsto in sua attuazione dal Titolo III, artt. 41-47, della Legge 25 maggio 1970, n. 352, al fine del distacco dalla Regione Veneto e l'aggregazione alla Regione Trentino-Alto Adige del medesimo Comune di Lamon per ragioni di carattere etnico-linguistico, socio-economico e storico-culturale, relative alla comunità locale.
- 2) Con Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2005, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 4 agosto 2005, n. 180, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005, era indetto, nel territorio del Comune di Lamon, il *referendum* di variazione territoriale regionale richiesto con la convocazione dei comizi relativi per i giorni 30-31 ottobre 2005.
- 3) Si svolgevano quindi le votazioni referendarie, cui avevano diritto di partecipare n. 4.151 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Lamon. Esprimevano il voto n. 2.558 elettori, corrispondente al 61,62% degli iscritti alle liste e perciò la maggioranza dei cittadini elettori. Si esprimevano per il "sì" n. 2.377 elettori, pari al 92,92% dei votanti; si esprimevano per il "no" n. 155 elettori, pari al 6,06% dei votanti. I votanti "sì" nella misura di 2.377 corrispondevano al 57,26% degli iscritti alle liste elettorali e quindi superiore al *quorum* della maggioranza assoluta degli iscritti alle liste elettorali comunali, previsto dall'art. 45, c. 2, della Legge 352/1970.
- 4) L'Ufficio centrale per il *referendum* con verbale chiuso il 8 novembre 2005, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 novembre 2005, n. 264, dichiarava approvata la proposta referendaria in conformità all'art. 45, c. 2, della Legge 352/1970.
- 5) Con deliberazione del Consiglio comunale di CINTO CAOMAGGIORE del 31 ottobre 2005, n. 45, era attivata la procedura per l'indizione di un *referendum* popolare ai sensi dell'art. 132, c. 2, della Costituzione italiana, come modificato dall'art. 9, c. 1, della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, secondo quanto previsto in sua attuazione dal Titolo III, artt. 41-47, della Legge 25 maggio 1970, n. 352, al fine del distacco dalla Regione Veneto e l'aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia del medesimo Comune di Cinto Caomaggiore per ragioni di carattere etnico-linguistico, socio-economico e storico-culturale, relative alla comunità locale.
- 6) Con Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2006, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 24 gennaio 2006, n. 19, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006, era indetto, nel territorio del Comune di Cinto Caomaggiore, il *referendum* di variazione territoriale regionale richiesto con la convocazione dei comizi relativi per i giorni 26-27 marzo 2006.
- 7) Si svolgevano quindi le votazioni referendarie, cui avevano diritto di partecipare n. 2.994 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Cinto Caomaggiore. Esprimevano il voto n. 1.956 elettori, corrispondente al 65,33% degli iscritti alle liste e perciò la maggioranza dei cittadini elettori. Si esprimevano per il "sì" n. 1.790 elettori, pari al 91,51% dei votanti; si esprimevano per il "no" n. 149 elettori, pari al 7,62% dei votanti. I votanti "sì" nella misura di 1.790 corrispondevano al 59,79% degli iscritti alle liste elettorali e quindi superiore al *quorum* della maggioranza assoluta degli iscritti alle liste elettorali comunali, previsto dall'art. 45, c. 2, della Legge 352/1970.
- 8) L'Ufficio centrale per il *referendum* con verbale chiuso il 4 aprile 2006, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 aprile 2006, n. 93, dichiarava approvata la proposta referendaria in conformità all'art. 45, c. 2, della Legge 352/1970.
- 9) Con deliberazione del Consiglio comunale di SOVRAMONTE del 10 marzo 2006, n. 6, era attivata la procedura per l'indizione di un *referendum* popolare ai sensi dell'art. 132, c. 2, della Costituzione italiana, come modificato dall'art. 9, c. 1, della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, secondo quanto previsto in sua attuazione dal Titolo III, artt. 41-47, della Legge 25

maggio 1970, n. 352, al fine del distacco dalla Regione Veneto e l'aggregazione alla Regione Trentino-Alto Adige del medesimo Comune di Sovramonte per ragioni di carattere etnico-linguistico, socio-economico e storico-culturale, relative alla comunità locale.

- 10) Con Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2006, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 12 luglio 2006, n. 160, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2006, era indetto, nel territorio del Comune di Sovramonte, il *referendum* di variazione territoriale regionale richiesto con la convocazione dei comizi relativi per i giorni 8-9 ottobre 2006.
- 11) Si svolgevano quindi le votazioni referendarie, cui avevano diritto di partecipare n. 1.925 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Sovramonte. Esprimevano il voto n. 1.308 elettori, corrispondente al 67,95% degli iscritti alle liste e perciò la maggioranza dei cittadini elettori. Si esprimevano per il "sì" n. 1.246 elettori, pari al 95,26% dei votanti; si esprimevano per il "no" n. 49 elettori, pari al 3,75% dei votanti. I votanti "sì" nella misura di 1.246 corrispondevano al 64,73% degli iscritti alle liste elettorali e quindi superiore al *quorum* della maggioranza assoluta degli iscritti alle liste elettorali comunali, previsto dall'art. 45, c. 2, della Legge 352/1970.
- 12) L'Ufficio centrale per il *referendum* con verbale chiuso il 17 ottobre 2006, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 2006, n. 245, dichiarava approvata la proposta referendaria in conformità all'art. 45, c. 2, della Legge 352/1970.
- 13) Con deliberazioni del Consiglio comunale di **ENEGO** del 12 settembre 2006, n. 26, del Consiglio comunale di **CONCO** del 14 settembre 2006, n. 38, del Consiglio comunale di **LUSIANA** del 28 settembre 2006, n. 50, del Consiglio comunale di **ASIAGO** del 29 settembre 2006, n. 47, del Consiglio comunale di **GALLIO** del 29 settembre 2006, n. 36, del Consiglio comunale di **ROTZO** del 1° ottobre 2006, n. 73, del Consiglio comunale di **FOZA** del 11 ottobre 2006, n. 37 e del Consiglio comunale di **ROANA** del 11 ottobre 2006, n. 73, era attivata la procedura per l'indizione di un *referendum* popolare ai sensi dell'art. 132, c. 2, della Costituzione italiana, come modificato dall'art. 9, c. 1, della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, secondo quanto previsto in sua attuazione dal Titolo III, artt. 41-47, della Legge 25 maggio 1970, n. 352, al fine del distacco dalla Regione Veneto e l'aggregazione alla Regione Trentino-Alto Adige dei medesimi Comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo per ragioni di carattere etnico-linguistico, socio-economico e storico-culturale, relative alla comunità locale.
- 14) Con Decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 2007, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 2007, n. 48, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2007, era indetto, nel territorio dei Comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo, il *referendum* di variazione territoriale regionale richiesto con la convocazione dei comizi relativi per i giorni 6-7 maggio 2007.
- 15) Si svolgevano quindi le votazioni referendarie, cui avevano diritto di partecipare n. 20.864 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo. Esprimevano il voto n. 13.183 elettori, corrispondente al 63,19% degli iscritti alle liste e perciò la maggioranza dei cittadini elettori. Si esprimevano per il "sì" n. 12.404 elettori, pari al 94,09% dei votanti; si esprimevano per il "no" n. 696 elettori, pari al 5,28% dei votanti. I votanti "sì" nella misura di 12.404 corrispondevano al 59,45% degli iscritti alle liste elettorali e quindi superiore al *quorum* della maggioranza assoluta degli iscritti alle liste elettorali comunali, previsto dall'art. 45, c. 2, della Legge 352/1970.
- 16) L'Ufficio centrale per il *referendum* con verbale chiuso il 17 maggio 2007, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 maggio 2007, n. 117, dichiarava approvata la proposta referendaria in conformità all'art. 45, c. 2, della Legge 352/1970.
- 17) Con deliberazioni del Consiglio comunale di **CORTINA D'AMPEZZO/ANPEZO** del 5 aprile 2007, n. 36, del Consiglio comunale di **LIVINALLONGO DEL COL DI LANA/FODOM** del 19 aprile 2007, n. 31 e del Consiglio comunale di **COLLE SANTA LUCIA/COL** del 20 aprile 2007, n. 14, era attivata la procedura per l'indizione di un *referendum* popolare ai sensi dell'art.

132, c. 2, della Costituzione italiana, come modificato dall'art. 9, c. 1, della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, secondo quanto previsto in sua attuazione dal Titolo III, artt. 41-47, della Legge 25 maggio 1970, n. 352, al fine del distacco dalla Regione Veneto e l'aggregazione alla Regione Trentino-Alto Adige dei medesimi Comuni di Cortina d'Ampezzo/*Anpezo*, Livinallongo del Col di Lana/*Fodom* e Colle Santa Lucia/*Col* per ragioni di carattere etnico-linguistico, socio-economico e storico-culturale, relative alla comunità locale.

- 18) Con Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2007, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 2007, n. 192, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2007, era indetto, nel territorio dei Comuni di Cortina d'Ampezzo/*Anpezo*, Livinallongo del Col di Lana/*Fodom* e Colle Santa Lucia/*Col*, il *referendum* di variazione territoriale regionale richiesto con la convocazione dei comizi relativi per i giorni 28-29 ottobre 2007.
- 19) Si svolgevano quindi le votazioni referendarie, cui avevano diritto di partecipare n. 6.828 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni di Cortina d'Ampezzo/*Anpezo*, Livinallongo del Col di Lana/*Fodom* e Colle Santa Lucia/*Col*. Esprimevano il voto n. 4.878 elettori, corrispondente al 71,44% degli iscritti alle liste e perciò la maggioranza dei cittadini elettori. Si esprimevano per il "sì" n. 3.847 elettori, pari al 78,86% dei votanti; si esprimevano per il "no" n. 989 elettori, pari al 20,27% dei votanti. I votanti "sì" nella misura di 3.847 corrispondevano al 56,34% degli iscritti alle liste elettorali e quindi superiore al *quorum* della maggioranza assoluta degli iscritti alle liste elettorali comunali, previsto dall'art. 45, c. 2, della Legge 352/1970.
- 20) L'Ufficio centrale per il *referendum* con verbale chiuso il 5 novembre 2007, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 8 novembre 2007, n. 260, dichiarava approvata la proposta referendaria in conformità all'art. 45, c. 2, della Legge 352/1970.
- 21) Con deliberazione del Consiglio comunale di SAPPADA del 13 luglio 2007, n. 33, era attivata la procedura per l'indizione di un *referendum* popolare ai sensi dell'art. 132, c. 2, della Costituzione italiana, come modificato dall'art. 9, c. 1, della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, secondo quanto previsto in sua attuazione dal Titolo III, artt. 41-47, della Legge 25 maggio 1970, n. 352, al fine del distacco dalla Regione Veneto e l'aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia del medesimo Comune di Sappada per ragioni di carattere etnico-linguistico, socio-economico e storico-culturale, relative alla comunità locale.
- 22) Con Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2007, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 3 gennaio 2008, n. 2, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 11 dicembre 2007, era indetto, nel territorio del Comune di Sappada, il *referendum* di variazione territoriale regionale richiesto con la convocazione dei comizi relativi per i giorni 9-10 marzo 2008.
- 23) Si svolgevano quindi le votazioni referendarie, cui avevano diritto di partecipare n. 1.199 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Sappada. Esprimevano il voto n. 903 elettori, corrispondente al 75,31% degli iscritti alle liste e perciò la maggioranza dei cittadini elettori. Si esprimevano per il "sì" n. 860 elettori, pari al 95,24% dei votanti; si esprimevano per il "no" n. 41 elettori, pari al 4,54% dei votanti. I votanti "sì" nella misura di 860 corrispondevano al 71,73% degli iscritti alle liste elettorali e quindi superiore al *quorum* della maggioranza assoluta degli iscritti alle liste elettorali comunali, previsto dall'art. 45, c. 2, della Legge 352/1970.
- 24) L'Ufficio centrale per il *referendum* con verbale chiuso il 26 marzo 2008, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 2008, n. 74, dichiarava approvata la proposta referendaria in conformità all'art. 45, c. 2, della Legge 352/1970.

**III. EXPOSÉ DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET / OU DES  
PROTOCOLES ALLÉGUÉE(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS À L'APPUI  
STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION AND / OR  
PROTOCOLS AND OF RELEVANT ARGUMENTS  
ESPOSIZIONE DELLA O DELLE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE LAMENTATE  
DAL/DALLA RICORRENTE NONCHÉ DELLE RELATIVE ARGOMENTAZIONI**

(Voir chapitre III de la note explicative)  
(See Part III of the Explanatory Note)  
(Si veda il capitolo III della nota esplicativa)

15. VEDASI PAGINE SEGUENTI: 4A, 4B, 4C.

## Quadro 15

1) I ricorrenti ritengono che lo Stato Italiano abbia posto in essere la palese violazione degli artt. 8, 9, 10, 11, 13 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che sanciscono il divieto di discriminazione nel godimento del diritto al rispetto della vita privata e familiare, della libertà di pensiero, di coscienza, di religione, di espressione, di riunione e di associazione.

In particolare, le collettività locali italiane dispongono del diritto di iniziativa finalizzato alla presentazione al Parlamento del disegno di legge di variazione territoriale regionale, per il distacco dalla Regione di appartenenza e l'aggregazione ad altra Regione, come stabilito dall'art. 132, c. 2, della Costituzione e dal Titolo III della Legge 25 maggio 1970, n. 352. Tale diritto è stato esercitato dai diciotto Comuni sopra elencati – Lamon, Cinto Caomaggiore, Sovramonte, Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo, Cortina d'Ampezzo/Anpezo, Livinallongo del Col di Lana/Fodom, Colle Santa Lucia/Col e Sappada – per ragioni di carattere etnico-linguistico, socio-economico e storico-culturale, relative alle singole comunità locali, secondo quanto espresso nelle rispettive deliberazioni dei Consigli comunali.

Nella fattispecie, a seguito dell'approvazione dei *referendum* di variazione territoriale regionale nei medesimi Comuni – con l'ampia maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali comunali, comprensive degli elettori residenti all'estero cui non è riconosciuto l'esercizio del voto per corrispondenza – il Ministro dell'Interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, non ha ad oggi ancora provveduto alla presentazione in Parlamento dei relativi disegni di legge al fine dell'attivazione del relativo iter legislativo, violando così il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'estratto del verbale di proclamazione dei risultati referendari favorevoli alla variazione territoriale, previsto dall'art. 45, c. 4, della Legge 25 maggio 1970, n. 352.

Inoltre, circa il procedimento di distacco di sedici dei diciotto Comuni sopra elencati – Lamon, Cinto Caomaggiore, Sovramonte, Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo, Cortina d'Ampezzo/Anpezo, Livinallongo del Col di Lana/Fodom, Colle Santa Lucia/Col e Sappada – il Consiglio regionale del Veneto non ha provveduto al rilascio di alcun parere sulle procedure di variazione territoriale regionale, obbligatoriamente prescritto dall'art. 132, c. 2, della Costituzione, compartecipando così – unitamente al Ministro dell'Interno e al Governo nazionale – ad impedire l'esame dei relativi disegni di legge di variazione territoriale regionale, bloccando di fatto l'integrale procedura di autodeterminazione delle collettività locali.

Al contrario, il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, interessato al procedimento di aggregazione di sedici dei diciotto Comuni sopra indicati – Lamon, Sovramonte, Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo, Cortina d'Ampezzo/Anpezo, Livinallongo del Col di Lana/Fodom e Colle Santa Lucia/Col – ha già provveduto a rilasciare tre pareri relativi alle procedure di dieci Comuni (Delibera del 16 gennaio 2007, n. 15, per il Comune di Lamon, nonché Delibera del 15 gennaio 2008, n. 21, per i Comuni di Sovramonte, Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo). Allo stesso modo, il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, interessato al procedimento di aggregazione di due dei diciotto Comuni sopra indicati – Cinto Caomaggiore e Sappada – ha già provveduto a rilasciare un parere relativo alla procedura di un Comune (Delibera del 21 novembre 2006, n. 21, per il Comune di Cinto Caomaggiore).

In forza di ciò, sono violati i diritti fondamentali delle collettività locali dei **Comuni di Lamon, Cinto Caomaggiore, Sovramonte, Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo, Cortina d'Ampezzo/Anpezo, Livinallongo del Col di Lana/Fodom, Colle Santa Lucia/Col e Sappada**, che hanno attivato la procedura di variazione territoriale regionale in forza di motivazioni di carattere etnico-linguistico, socio-economico e storico-culturale, relative alle singole comunità locali, *impedendo loro l'effettiva attivazione del processo legislativo finalizzato alla modifica della Regione di appartenenza*.



2) I ricorrenti ritengono che lo Stato Italiano abbia posto in essere la palese violazione dell'art. 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che sancisce il diritto a un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale per ogni persona i cui diritti e libertà siano stati violati.

Nella fattispecie, attraverso la Legge 25 maggio 1970, n. 352, che attua il *referendum* di variazione territoriale regionale, lo Stato italiano non attribuisce ai delegati comunali per la procedura, né ai rappresentanti del comitato promotore referendario, la qualifica di potere dello Stato in rappresentanza del corpo elettorale comunale al fine di adire la Corte costituzionale a tutela della legittimità costituzionale dell'intera procedura d'iniziativa della variazione territoriale regionale, (ad es. in caso di inadempimento da parte del Ministero dell'Interno alla presentazione al Parlamento del disegno di legge di variazione territoriale regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del risultato referendario), nell'eventualità dell'insorgenza di conflitti con altri poteri dello Stato, (Ufficio centrale per il *referendum*, Parlamento, Governo e Presidente della Repubblica), che intervengono della procedura e che – come nel caso dei Comuni esame – hanno posto in essere atti, comportamenti o omissioni, suscettibili di compromettere il costituzionalmente corretto esito dell'intera procedura d'iniziativa della variazione territoriale regionale.

Infatti, *la Corte costituzionale con le ordinanze 2-11 aprile 2008, n. 99, e 19-30 maggio 2008, n. 189, ha dichiarato inammissibili per l'assenza del requisito soggettivo dei ricorrenti ad adire la Corte*, i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti rispettivamente contro il Ministro dell'Interno e il Governo, dal delegato dei Comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo, nonché contro l'Ufficio centrale per il *referendum*, il Consiglio dei Ministri e il Presidente della Repubblica, dal delegato del Comune di Pedemonte e dal rappresentante del locale comitato promotore referendario, ambedue a tutela del diritto di autodeterminazione delle comunità locali attraverso l'esercizio dell'iniziativa di variazione territoriale regionale, impugnando nel primo caso la mancata presentazione al Parlamento dei relativi disegni di legge di variazione territoriale regionale (Comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo), e nel secondo caso gli atti e la normativa attinenti la procedura referendaria di distacco-aggregazione di un Comune da una Regione all'altra (Comune di Pedemonte).

Allo stesso modo si è pronunciata la giustizia amministrativa italiana che, con le *sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio della Sezione I, 7 gennaio-9 febbraio 2008, n. 1101 e della Sezione II bis, 21 febbraio-25 marzo 2008, n. 2576, ha dichiarato inammissibili poiché esula dalla competenza del giudice amministrativo l'impugnazione dei provvedimenti che proclamano i risultati del referendum per il distacco di Comune da una Regione al fine della sua aggregazione ad un'altra*, i ricorsi rispettivamente interposti dai delegati dei Comuni di San Michele al Tagliamento, nonché di Guaro, Pramaggiore e Teglio Veneto, avverso la normativa disciplinante la procedura del *referendum* di variazione territoriale regionale che in essi ha avuto esito negativo.

In forza di ciò, sono violati i diritti fondamentali delle collettività locali dei **Comuni di Lamon, Cinto Caomaggiore, Sovramonte, Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo, Cortina d'Ampezzo/Anpezo, Livinallongo del Col di Lana/Fodom, Colle Santa Lucia/Col e Sappada**, che hanno attivato la procedura di variazione territoriale regionale in forza di motivazioni di carattere etnico-linguistico, socio-economico e storico-culturale, relative alle singole comunità locali, *impedendo loro la tutela dell'interesse all'effettiva attivazione del processo legislativo finalizzato alla modifica della Regione di appartenenza*, attraverso la possibilità di esperire il diritto a un ricorso giurisdizionale avanti a un'istanza nazionale, quale la Corte costituzionale italiana, per garantire la tutela della legittimità costituzionale dell'intera procedura d'iniziativa della variazione territoriale regionale in presenza di conflitti con altri poteri dello Stato che hanno posto in essere atti, comportamenti o omissioni, suscettibili di compromettere il costituzionalmente corretto esito della suddetta procedura.

3) I ricorrenti ritengono che lo Stato Italiano abbia posto in essere la palese violazione dell'art. 11 della Carta europea dell'autonomia locale, per cui le collettività locali devono disporre di un diritto di ricorso giurisdizionale, per garantire il libero esercizio delle loro competenze ed il rispetto dei principi di autonomia locale, consacrati dalla Costituzione e dalla legislazione nazionale.

Nella fattispecie, lo Stato italiano non riconosce alle autonomie locali, comprendenti Comuni e Province, il diritto di ricorso giurisdizionale avanti la Corte costituzionale al fine della tutela delle loro attribuzioni e della loro autonomia, e in particolare del diritto all'autodeterminazione della collettività locale attraverso la variazione territoriale regionale.

Sussiste perciò l'evidente discriminazione degli Enti Comuni che restano totalmente privi del diritto di adire la Corte costituzionale a tutela delle loro attribuzioni e della loro autonomia, a differenza di quanto avviene per le Regioni in virtù dell'art. 134 Cost., e degli artt. 37-42 della Legge 11 marzo 1953, n. 87.

In forza di ciò, sono violati i diritti fondamentali delle collettività locali dei **Comuni di Lamon, Cinto Caomaggiore, Sovramonte, Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo, Cortina d'Ampezzo/Anpezo, Livinallongo del Col di Lana/Fodom, Colle Santa Lucia/Col e Sappada**, che hanno attivato la procedura di variazione territoriale regionale in forza di motivazioni di carattere etnico-linguistico, socio-economico e storico-culturale, relative alle singole comunità locali, *impedendo loro la tutela dell'interesse all'effettiva attivazione del processo legislativo finalizzato alla modifica della Regione di appartenenza*, attraverso la possibilità di esperire il diritto a un ricorso giurisdizionale avanti a un'istanza nazionale, quale la Corte costituzionale italiana, per garantire il libero esercizio delle loro competenze ed il rispetto dei principi di autonomia locale, consacrati dalla Costituzione e dalla legislazione nazionale e in particolare la tutela del principio di autodeterminazione ai fini della modifica della Regione di appartenenza, nonché la legittimità costituzionale dell'intera procedura d'iniziativa della variazione territoriale regionale.

IV. EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION  
STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION  
ESPOSIZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 35 § 1 DELLA CONVENZIONE

(Voir chapitre IV de la note explicative. Donner pour chaque grief, et au besoin sur une feuille séparée, les renseignements demandés sous les points 16 à 18 ci-après)

(See Part IV of the Explanatory Note. If necessary, give the details mentioned below under points 16 to 18 on a separate sheet for each separate complaint)

(Si veda il capitolo IV della nota esplicativa. Le informazioni richieste dai punti 16 a 18 vanno date per ogni singola doglianza, se necessario anche su un foglio separato)

16. Décision interne définitive (date et nature de la décision, organe – judiciaire ou autre – l'ayant rendue)  
Final decision (date, court or authority and nature of decision)

Decisione interna definitiva (data e natura della decisione, organo - giudiziario o altro - che l'ha pronunciata)

- 1) ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE, 2-11 APRILE 2008, n° 99;  
2) ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE, 19-30 MAGGIO 2008, n° 189.  
INOLTRE, CIRCA L'ESPERIMENTO DI EVENTUALI VIE DI RICORSO INTERNE, PERALTRO GIÀ ESAURITE, LA GRANDE CAMERA DELLA CORTE NELLA DECISIONE DEL 30 AGOSTO 1996, CASO AKDIVAR E ALTRI c. TURCHIA, HA AFFERMATO CHE NULLA IMPONE DI UTILIZZARE QUELLE VIE DI RICORSO INTERNE CHE NON SONO NÉ ADEGUATE, NÉ EFFETTIVE.

17. Autres décisions (énumérées dans l'ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision, sa date, sa nature et l'organe – judiciaire ou autre – l'ayant rendue)

Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them)

Altre decisioni (vanno elencate in ordine cronologico, indicando per ciascuna, data, natura e organo - giudiziario o altro - che l'ha pronunciata)

- 1) SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO, SEZIONE I, 7 GENNAIO-9 FEBBRAIO 2008, n° 1101;  
2) SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO, SEZIONE II bis, 21 FEBBRAIO-25 MARZO 2008, n° 2576.

18. Dispos(iez)-vous d'un recours que vous n'avez pas exercé? Si oui, lequel et pour quel motif n'a-t-il pas été exercé?

Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used? If so, explain why you have not used it.

Il/la ricorrente dispone/disponeva di un ricorso che non è stato esperito? Quale? Per quale motivo non è stato esperito?

I RICORRENTI NON DISPONGONO DI RICORSI CHE NON SONO STATI ESPERITI

V. **EXPOSÉ DE L'OBJET DE LA REQUÊTE**  
**STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION**  
**ESPOSIZIONE RELATIVA ALL'OGGETTO DEL RICORSO**

(Voir chapitre V de la note explicative)  
(See Part V of the Explanatory Note)  
(Si veda il capitolo V della nota esplicativa)

19. VEDASI PAGINE SEGUENTI: 6A, 6B.

VI. **AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ**  
**L'AFFAIRE**  
**STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS**  
**ALTRE ISTANZE INTERNAZIONALI INVESTITE DELLA CAUSA**

(Voir chapitre VI de la note explicative)  
(See Part VI of the Explanatory Note)  
(Si veda il capitolo VI della nota esplicativa)

20. Avez-vous soumis à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement les griefs énoncés dans la présente requête ? Si oui, fournir des indications détaillées à ce sujet.  
*Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement? If so, give full details.*  
*Il/la ricorrente ha sottoposto ad un'altra istanza internazionale di inchiesta o di regolamento, le doglianze di cui al presente ricorso? Se sì, fornire dettagliate indicazioni in merito.*

I RICORRENTI NON HANNO SOTTOPOSTO AD UN'ALTRA ISTANZA INTERNAZIONALE LE DOGLIANZE DI CUI AL PRESENTE RICORSO.

## Quadro 19

I ricorrenti invitano l'Ecc.ma Corte a dichiarare l'avvenuta violazione da parte dello Stato Italiano degli artt. 8, 9, 10, 11, 13 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché degli artt. 5 e 11 della Carta europea dell'autonomia locale, e conseguenzialmente a condannare lo Stato Italiano convenuto a dare attuazione alle previsioni della procedura di variazione territoriale regionale, nel rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché del diritto di autodeterminazione delle collettività locali che hanno esercitato l'iniziativa ai fini della modifica della Regione di appartenenza, in particolare attraverso:

- 1) il riconoscimento del diritto di autodeterminazione per la modifica della Regione di appartenenza delle collettività dei Comuni di Lamon, Sovramonte, Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo, Cortina d'Ampezzo/Anpezo, Livinallongo del Col di Lana/Fodom, e Colle Santa Lucia/Col, attuando il trasferimento del loro territorio dalla Regione Veneto alla Regione Trentino-Alto Adige, nonché dei Comuni di Cinto Caomaggiore e Sappada, attuando il trasferimento del loro territorio dalla Regione Veneto alla Regione Friuli-Venezia Giulia, dando seguito all'esito positivo dei rispettivi referendum di variazione territoriale regionale, con i seguenti atti:
  - a) la presentazione al Parlamento italiano, da parte del Ministro dell'Interno, in ossequio all'art. 45, c. 4, della Legge 352/1970, del disegno di legge di variazione dei confini regionali per il distacco dei predetti Comuni dalla Regione Veneto e l'aggregazione alle Regioni Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia;
  - b) il rilascio dei pareri da parte del Consiglio regionale del Veneto sulle procedure di variazione territoriale regionale relative ai Comuni di Lamon, Sovramonte, Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo, Cortina d'Ampezzo/Anpezo, Livinallongo del Col di Lana/Fodom e Colle Santa Lucia/Col, che hanno approvato il distacco dalla medesima Regione.
- 2) l'introduzione della previsione per i delegati comunali alla procedura di variazione territoriale regionale per i suddetti Comuni di Lamon, Cinto Caomaggiore, Sovramonte, Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo, Cortina d'Ampezzo/Anpezo, Livinallongo del Col di Lana/Fodom, Colle Santa Lucia/Col e Sappada, nonché per i rappresentanti dei relativi comitati promotori referendari, in quanto poteri dello Stato in rappresentanza del rispettivo corpo elettorale comunale, di adire la Corte costituzionale a tutela della legittimità costituzionale dell'intera procedura d'iniziativa della variazione territoriale regionale, (ad es. in caso di inadempimento da parte del Ministero dell'Interno alla presentazione al Parlamento del disegno di legge di variazione territoriale regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del risultato referendario), nell'eventualità dell'insorgenza di conflitti con altri poteri dello Stato, (Ufficio centrale per il referendum, Parlamento, Governo e Presidente della Repubblica), che intervengono nella procedura e che - come nel caso dei Comuni in esame - hanno posto in essere atti, comportamenti o omissioni, suscettibili di compromettere il costituzionalmente corretto esito della procedura d'iniziativa di variazione territoriale regionale;
- 3) l'introduzione della previsione per le autonomie locali di un diritto di ricorso giurisdizionale avanti la Corte costituzionale italiana, per garantire il libero esercizio delle loro competenze ed il rispetto dei principi di autonomia locale, consacrati dalla Costituzione e dalla legislazione nazionale e in particolare la tutela del principio di autodeterminazione ai fini della modifica della Regione di appartenenza, nonché la legittimità costituzionale dell'intera procedura d'iniziativa della variazione territoriale regionale, per i suddetti Comuni di Lamon, Cinto Caomaggiore, Sovramonte, Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo, Cortina d'Ampezzo/Anpezo, Livinallongo del Col di Lana/Fodom, Colle Santa Lucia/Col e Sappada, che hanno attivato l'iniziativa costituzionalmente prevista di variazione territoriale regionale, in parallelo con quanto già oggi contemplato in Italia a favore delle Regioni dall'art. 134 Cost., e dagli artt. 37-42 della Legge 11 marzo 1953, n. 87, eliminando così la discriminazione che oggi

subiscono Comuni e Province che restano del tutto privi del diritto di adire la Corte costituzionale a tutela della loro autonomia.

VII. PIÈCES ANNEXÉES

(PAS D'ORIGINAUX,  
UNIQUEMENT DES COPIES ;  
PRIÈRE DE N'UTILISER NI AGRAFE,  
NI ADHÉSIF, NI LIEN D'AUCUNE SORTE)

LIST OF DOCUMENTS

(NO ORIGINAL DOCUMENTS,  
ONLY PHOTOCOPIES,  
DO NOT STAPLE, TAPE OR BIND DOCUMENTS)

DOCUMENTI ALLEGATI

(NESSUN ORIGINALE, SOLO FOTOCOPIE  
NON AGGRAFFARE, UNIRE CON NASTRO ADESIVO  
O INCOLLARE IN ALCUN MODO LA DOCUMENTAZIONE.)

(Voir chapitre VII de la note explicative. Joindre copie de toutes les décisions mentionnées sous ch. IV et VI ci-dessus. Se procurer, au besoin, les copies nécessaires, et, en cas d'impossibilité, expliquer pourquoi celles-ci ne peuvent pas être obtenues. Ces documents ne vous seront pas retournés.)

(See Part VII of the Explanatory Note. Include copies of all decisions referred to in Parts IV and VI above. If you do not have copies, you should obtain them. If you cannot obtain them, explain why not. No documents will be returned to you.)

(Si veda il capitolo VII della nota esplicativa. Vanno allegate le copie di tutte le decisioni menzionate ai capitoli IV e VI. Nel caso in cui sia impossibile procurarsene copia, spiegarne le ragioni. Questi documenti non Le saranno restituiti.)

- 21. a).....
- b).....
- c).....

VEDASI PAGINE SEGUENTI: 7A.

## Quadro 21

- 1) Estratto del Titolo III, artt. 41-47, della Legge 25 maggio 1970, n. 352;
- 2) Deliberazione del Consiglio comunale di LAMON del 8 marzo 2005, n. 6;
- 3) Estratto del verbale di proclamazione dei risultati referendari nel Comune di Lamon, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 novembre 2005, n. 264;
- 4) Deliberazione del Consiglio comunale di CINTO CAOMAGGIORE del 31 ottobre 2005, n. 45;
- 5) Estratto del verbale di proclamazione dei risultati referendari nel Comune di Cinto Caomaggiore, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 aprile 2006, n. 93;
- 6) Deliberazione del Consiglio comunale di SOVRAMONTE del 10 marzo 2006, n. 6;
- 7) Estratto del verbale di proclamazione dei risultati referendari nel Comune di Sovramonte, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 2006, n. 245;
- 8) Deliberazioni del Consiglio comunale di ENEGO del 12 settembre 2006, n. 26, del Consiglio comunale di CONCO del 14 settembre 2006, n. 38, del Consiglio comunale di LUSIANA del 28 settembre 2006, n. 50, del Consiglio comunale di ASIAGO del 29 settembre 2006, n. 47, del Consiglio comunale di GALLIO del 29 settembre 2006, n. 36, del Consiglio comunale di ROTZO del 1° ottobre 2006, n. 73, del Consiglio comunale di FOZA del 11 ottobre 2006, n. 37 e del Consiglio comunale di ROANA del 11 ottobre 2006, n. 73;
- 9) Estratto del verbale di proclamazione dei risultati referendari nei Comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 maggio 2007, n. 117;
- 10) Deliberazioni del Consiglio comunale di CORTINA D'AMPEZZO/ANPEZO del 5 aprile 2007, n. 36, del Consiglio comunale di LIVINALLONGO DEL COL DI LANA/FODOM del 19 aprile 2007, n. 31 e del Consiglio comunale di COLLE SANTA LUCIA/COL del 20 aprile 2007, n. 14;
- 11) Estratto del verbale di proclamazione dei risultati referendari nei Comuni di Cortina d'Ampezzo/Anpezo, Livinallongo del Col di Lana/Fodom e Colle Santa Lucia/Col, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 8 novembre 2007, n. 260;
- 12) Deliberazione del Consiglio comunale di SAPPADA del 13 luglio 2007, n. 33;
- 13) Estratto del verbale di proclamazione dei risultati referendari nel Comune di Sappada, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 2008, n. 74;
- 14) Ordinanza della Corte costituzionale, 2-11 aprile 2008, n. 99;
- 15) Ordinanza della Corte costituzionale, 19-30 maggio 2008, n. 189;
- 16) Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I, 7 gennaio-9 febbraio 2008, n. 1101;
- 17) Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II bis, 21 febbraio-25 marzo 2008, n. 2576.



VIII. DÉCLARATION ET SIGNATURE  
DECLARATION AND SIGNATURE  
DICHIARAZIONE E FIRMA

(Voir chapitre VIII de la note explicative)  
(See Part VIII of the Explanatory Note)  
(Si veda il capitolo VIII della nota esplicativa)

Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente formule de requête sont exacts.

*I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the information I have given in the present application form is correct.*

*Dichiaro, in coscienza e in fede, che le informazioni riportate nel presente formulario sono esatte..*

Lieu / Place / Luogo ..... MEDUNA DI LIVENZA (TV) .....  
Date / Date / Data ..... 16 novembre 2008 .....

(Signature du / de la requérant(e) ou du / de la représentant(e))  
(Signature of the applicant or of the representative)  
(Firma del/della ricorrente o del suo/della sua rappresentante)

RICORRENTI :

POLETTI RENZO

BORTOLUSSI ROMANO

RODEGHIERO FRANCESCO VALERIO

BIGONTINA SIRO

RAPPRESENTANTE :

DR. FABIO RATTO TRABUCCO